

# Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone  
C.F. e P.I. 01772890933 – PEC [aas5.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas5.protgen@certsanita.fvg.it)

Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2017 alle ore 9.30 presso la Sala Riunioni - V° Piano della Sede Centrale AAS 5, via della Vecchia Ceramica, 1 – Pordenone, si sono trovate le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale (OO.SS. e R.S.U. Aziendale) per la sottoscrizione dell'intesa recante "Norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche inerenti i lavori pubblici di cui all'art. 113 del D.Lgs 50 del 18/4/2016 e s.m.i."

## Parte Pubblica

IL DIRETTORE GENERALE  
SIMON dr. Giorgio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
BASSO dr.ssa Lorena

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.  
SCLIPPA dr. Giuseppe

IL RESPONSABILE S.C. DIREZIONE MEDICA  
PRESIDIO OSPEDALIERO PN  
SCLIPPA dr. Giuseppe

IL RESPONSABILE *ad interim* S.C. GESTIONE E SVILUPPO  
PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO  
BASSO dr.ssa Lorena

IL RESPONSABILE f.f.  
S.C. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, QUALITA'  
ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT  
PESSINA dr.ssa Giuliana

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO INFERMIERISTICO AZIENDALE  
FINOS dr.ssa Rosanna

## Parte Sindacale

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

FSI

NURSING UP

FIALS

NURSIND  
(per presa visione)

## Rappresentante R.S.U.



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

**5 Friuli Occidentale**

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy  
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI  
TECNICHE INERENTI I LAVORI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 113 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50 E S.M.I.**

## SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DA SOGGETTO AGGREGATORE

ART. 11 - RINVIO

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a signature at the bottom right with a small number '2' next to it.

#### ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Azienda nell'**ambito della realizzazione di opere pubbliche/ lavori pubblici**.

#### ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
  - a. attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - b. attività per la verifica preventiva dei progetti;
  - c. attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - d. attività di responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori;
  - e. attività di direzione dei lavori;
  - f. attività di collaudo tecnico amministrativo;
  - g. attività di collaudatore statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici.

#### ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
  - a) il personale al quale è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
  - b) il personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti di opere o lavori pubblici;
  - c) il personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto;
  - d) il personale al quale è stata affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, incaricati della redazione della documentazione di gara (bandi, inviti, avvisi,...), dei capitolati e dei contratti, e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto dei lavori;
  - e) il personale al quale è stata affidata l'attività di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del codice;




3

- f) il personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

2. Uno stesso soggetto può svolgere una o più attività di cui sopra, nel qual caso percepisce un incentivo pari alla somma delle attività svolte.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai collaboratori.

#### ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. L'importo del fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione.
2. Qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art. 106 del Codice, che comportino aumento di spesa, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione del fondo.
3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede il Direttore Generale su proposta del Direttore della/e Struttura/e competente/i in relazione ai procedimenti che hanno concorso a determinare le risorse che vengono impiegate.
5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:
- a) importo fino a 1.000.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
- b) importo oltre 1.000.000,00 fino a 5.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto a) e lo 0,90% della parte eccedente i 1.000.000,00 Euro;
- c) importo oltre i 5.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui ai precedenti punti a) e b) e per lo 0,80% della parte eccedente i 5.000.000,00 Euro;



4

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro.

#### Art. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dal Direttore Generale, su proposta del Dirigente della Struttura, con proprio provvedimento, all'atto della programmazione dei lavori; gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma, 1, del presente regolamento sono individuati dal direttore della Struttura competente, sentito il RUP nominato, in relazione al procedimento, con proprio provvedimento, e sono figure professionali ed operative in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui sono nominati, che contribuiscono alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro.
2. Lo stesso Direttore Generale o Dirigente possono, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento del responsabile del procedimento, ovvero revocare l'incarico degli altri soggetti incaricati, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

#### ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

Incentivi per lavori e opere			
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile Unico del Procedimento	55%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice o previste da altre disposizioni di legge	40%
		Responsabile dei lavori	15%
<b>Programmazione</b>			



5

Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice)	5%	Predisposizione, redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
Verifica preventiva e validazione dei progetti (art. 26 del Codice)	10%	Attività di verifica dei progetti	7%
		Validazione dei progetti	3%
<b>Appalto</b>			
Fase di affidamento	15%	Redazione e controllo degli atti (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, ecc.) e gestione alla procedura di affidamento, inclusa attività inserimento dati portali informatici (BDAP, ANAC, Osservatorio Regione, ecc.)	15%
<b>Esecuzione</b>			
Fase della esecuzione	15%	Direzione dei lavori	10%
		Collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	5%
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità delle attività a loro assegnate, secondo le disposizioni date dal responsabile del procedimento. I collaboratori tecnici o amministrativi, individuati dal Dirigente di struttura su indicazione del responsabile unico del procedimento sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
4. I nominativi del personale che svolgerà le attività tecnico-amministrative, nell'ambito delle mansioni tabellate a cui corrispondono gli incentivi, sono individuati preliminarmente ad ogni intervento edile-impiantistico dal Direttore di Struttura, sentito il RUP incaricato, con apposito provvedimento ed il personale incaricato dovrà confermare, su apposito modulo predisposto, la propria disponibilità ad assumere tale incarico. Nel caso per una stessa mansione concorra più personale, si procederà ad una equiripartizione dell'incentivo previsto, ovvero ad una ripartizione differente a seguito di motivata valutazione.
5. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta, da parte del Dirigente di Struttura su proposta del RUP incaricato, una quota parte dell'attività specifica non superiore al 50% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

#### ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE


1. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha provveduto, sentito il RUP incaricato, ad incaricare i soggetti beneficiari dell'incentivo in merito all'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
2. Nel caso in cui non vengano i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, a seguito di gravi negligenze imputabili esclusivamente ai soggetti incaricati delle varie attività, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

#### ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
  - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
  - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione per opere di importo pari o inferiore a 1.500.000,00, per opere di importo superiore, in quota parte sugli Stati di Avanzamento Lavori ;
  - per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 20% ad approvazione del progetto esecutivo, il 30% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo per opere di importo pari o inferiore a 1.500.000,00, per opere di importo superiore, in quota parte sugli Stati di Avanzamento Lavori.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

#### ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione, a seguito di gravi negligenze imputabili esclusivamente ai soggetti incaricati delle varie attività, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
2. La somma che residua costituisce economia.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right with a circled '7' next to it.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 10 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.



Handwritten signatures and a stamp. The stamp is circular and contains the text "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" and "azienda PER L'assistenza sanitaria". The number "8" is visible near the bottom right of the stamp area.

# Azienda per l'Assistenza Sanitaria

## n. 5 "Friuli Occidentale"

Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone  
C.F. e P.I. 01772890933 – PEC [aas5.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas5.protgen@certsanita.fvg.it)

Prot. n. 76460/P

Pordenone, 31 OTT. 2017

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2017

Alla Preintesa recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche inerenti i lavori pubblici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.  
– personale non dirigente comparto sanità

**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge (Modulo 1)**

<b>Data di sottoscrizione</b>	25/10/2017
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Anni 2016 e seguenti
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p>Parte pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Direttore Generale</li><li>- Direttore Amministrativo</li><li>- Direttore Sanitario</li><li>- Responsabile S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato</li><li>- Responsabile S.C. Programmazione, Controllo, Qualità Accreditamento e Risk Management</li><li>- Responsabile S.C. Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Pordenone</li><li>- Responsabile Servizio Infermieristico Aziendale</li></ul> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- FP CGIL</li><li>- CISL FP</li><li>- UIL FPL</li><li>- FSI</li><li>- FIALS</li><li>- NURSING UP</li><li>- RSU aziendale</li></ul> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- FP CGIL</li><li>- CISL FP</li><li>- UIL FPL</li><li>- FSI</li><li>- RSU aziendale</li></ul>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale non dirigente comparto sanità
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Le materie trattate dal regolamento sono relative alle modalità ed ai criteri di ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 113 co. 2 D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"

<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b> <b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	<i>(da compilarsi dopo aver acquisito parere del Collegio sindacale)</i>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.</b>	<p><i>Il fondo, posto a finanziamento dell'accordo, è costituito dall'80% della somma, non superiore al 2% dell'importo, al netto d'IVA, posto a base di gara di un lavoro od opera.</i></p> <p><i>L'80% delle risorse finanziarie è ripartito tra i dipendenti che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2 co. 1 del regolamento.</i></p> <p><i>Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato approvato con decreto DG n. 41 del 28.01.2016, successivamente integrato con decreto 84 del 30.01.2017, ed è pubblicato su sito internet aziendale, nel link "Amministrazione trasparente".</i></p> <p><i>In coerenza con le deliberazioni CIVIT/ANAC in materia e le disposizioni regionali, il piano della Performance si articola negli atti di programmazione aziendale (PAL adottato con decreto 751 del 30.12.2016) e di programmazione operativa di budget (schede di budget 2017).</i></p> <p><i>La relazione sulla performance per l'anno 2016 è stata adottata con decreto DG n. 612 del 20.09.2017 e pubblicata su sito internet aziendale, nel link "Amministrazione trasparente".</i></p>

**Illustrazione dell'articolato del contratto (Modulo 2)**

*Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi, altre informazioni utili*

Il contratto integrativo in parola tratta le materie in ordine alla costituzione e distribuzione delle risorse del fondo incentivante per le funzioni tecniche inerenti i lavori pubblici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.

Il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, in vigore dal 20.01.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinques del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i. introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche". Precisamente l'art. 113 dispone quanto segue:

*comma 1: "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

*comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

*comma 3: L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta*

*qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

*comma 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2".*

Si evidenzia che, analogamente alla normativa precedentemente in vigore, il comma 3 dell'art. 113 demanda alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle "modalità" e dei "criteri" di ripartizione del fondo "tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori".

In merito all'applicazione del regolamento si evidenzia che il fondo incentivante per le funzioni tecniche è costituito da una somma, non superiore al 2% dell'importo, al netto d'IVA, posto a base di gara, per ogni lavoro od opera (risultante nel quadro economico dell'opera) in base alle classi di importo definite all' art. 4 co. 5 del regolamento. Tale fondo dovrà essere integrato, nel caso in cui venissero apportate al contratto modificazioni in aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

Il fondo come sopra individuato viene suddiviso in 2 quote:

- l'80% è ripartito tra i dipendenti che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2 co. 1 del regolamento;

- il 20% del fondo è invece destinato, su proposta del Direttore della struttura competente in relazione ai procedimenti, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi.

Si precisa che il regolamento in parola, nello stabilire le modalità ed i criteri con i quali viene suddivisa la quota dell'80% del fondo tra i dipendenti, definisce i dipendenti aventi titolo (individuati dal direttore della struttura competente, sentito il RUP), come coloro che contribuiscano alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione ed alla realizzazione dell'opera o lavoro e si assumono le responsabilità delle attività loro assegnate. Le ripartizione del fondo incentivazione viene effettuata sulla base delle percentuali indicate all'art. 6 del regolamento come di seguito riportato:

Incentivi per lavori e opere			
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile Unico del Procedimento	55%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice o previste da altre disposizioni di legge	40%
		Responsabile dei lavori	15%
<b>Programmazione</b>			
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice)	5%	Predisposizione, redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
Verifica preventiva e validazione dei progetti (art. 26 del Codice)	10%	Attività di verifica dei progetti	7%
		Validazione dei progetti	3%
<b>Appalto</b>			
Fase di affidamento	15%	Redazione e controllo degli atti (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, ecc.) e gestione alla procedura di affidamento, inclusa attività inserimento dati portali informatici (BDAP, ANAC, Osservatorio Regione, ecc.)	15%
<b>Esecuzione</b>			
Fase della esecuzione	15%	Direzione dei lavori	10%
		Collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	5%
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il regolamento dispone che è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha provveduto ad incaricare i soggetti beneficiari in merito all'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. Il dirigente responsabile provvede altresì alla liquidazione dei compensi in base alle scadenze indicate all'art. 8 del regolamento. Si precisa che nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività a causa di gravi negligenze imputabili ai soggetti incaricati, l'incentivo spettante viene ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 30° e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Le somme che residuano costituiscono economia di bilancio.

*Il Responsabile*  
**S.C. Gestione e Sviluppo**  
**Personale Dipendente e Convenzionato**

*Dott.ssa Lorena Bassa*



# Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone  
C.F. e P.I. 01772890933 – PEC [aas5.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas5.protgen@certsanita.fvg.it)

Prot. n. 76460/P

Pordenone, 31 OTT. 2017

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

**Alla Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche inerenti i lavori pubblici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – personale non dirigente comparto sanità**

La presente relazione è redatta in seguito alla sottoscrizione, in data 25/10/2017 del regolamento in oggetto.

Si precisa che il fondo incentivante per le funzioni tecniche è costituito, ad opera delle strutture competenti, da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto d'IVA, posto a base di gara, per ogni lavoro od opera (risultante nel quadro economico dell'opera) in base alle classi di importo definite all' art. 4 co. 5 del regolamento.

Di tale fondo, la quota ripartita tra i dipendenti del comparto aventi titolo, è definita dall'art. 4 punto 3 del regolamento, nella misura dell'80%.

Si precisa che i dirigenti delle strutture competenti "S.C. Manutenzione e Patrimonio edilizio delle strutture territoriali" e "S.C. Manutenzione e Patrimonio edilizio delle strutture ospedaliere" in seguito all'accertamento delle attività svolte, provvederanno alla liquidazione, con apposito atto, delle quote incentivi riconosciute ai dipendenti aventi titolo.

Tali quote, così come indicato nel citato atto, verranno inserite, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, a consuntivo di ciascun anno nel "Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" nella sezione "Risorse Variabili".

Si precisa che le risorse variabili inserite nel Fondo per la produttività collettiva sono oggetto di specifici finanziamenti e non determinano aggravii di spesa per il bilancio.

Il Direttore *ad interim*  
S.C. Gestione e Sviluppo  
Personale Dipendente e Convenzionato

Dott.ssa Lorena Basso



*Azienda per l'Assistenza Sanitaria  
n. 5 "Friuli Occidentale"*

*Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone  
C.F. e P.I. 01772890933 - PEC [aas5.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas5.protgen@certsanita.fvg.it)*

Pordenone, 15 NOV. 2017.

Al Direttore Generale  
Sua Sede

**OGGETTO:** Controlli in materia di contrattazione integrativa ex art. 40-bis D. Lgs. 165/2001 e s.m. i. Pre-intesa sottoscritta in data 25/10/2017 recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche inerenti i lavori pubblici di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 e s.m.i. -personale non dirigente comparto sanità.

Preso atto che con nota del Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato d.d. 31.10.2017 prot. 76460/P è stata inoltrata allo scrivente Collegio la relazione tecnico finanziaria riferita alla pre-intesa di cui all'oggetto, si certifica quanto segue:

- ✓ La pre-intesa è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali titolate a farlo ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente disciplina contrattuale (CCNL 31.07.2009 - Personale del comparto del SSN);
- ✓ L'accordo si applica alle attività svolte dal 20.04.2016;
- ✓ Le somme liquidate ai dipendenti aventi titolo, da parte dei dirigenti competenti, verranno inserite a consuntivo di ciascun anno nel "Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" nella sezione "Risorse variabili";
- ✓ Tali valori, inseriti nel "Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", sono oggetto di specifici finanziamenti e non determinano aggravii di spesa per il bilancio.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

(dr. Alberto CIMOLAI)

